

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOGGIO, COVIELLO, PINTO, GIACOVAZZO, VENTRE, MURMURA, SARTORI, IANNI, BUSSETI, PATRIARCA, BOSCO, ANGELONI, FAVILLA, COVELLO, PERUGINI, GENOVESE, LAURIA, ZANGARA, CUMINETTI, AZZARETTI, DI LEMBO e D'AMELIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1987

### Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, benemerito Corpo che da oltre centocinquanta anni opera nel campo della protezione e della difesa dell'ambiente naturale e forestale e che attualmente trae il suo ordinamento dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e dal regolamento fascista approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, si intendono raggiungere le seguenti finalità:

1) riorganizzare il Corpo forestale dello Stato sulla base dei principi ispiratori della riforma della Polizia di Stato, voluta ed approvata dalla grande maggioranza del Parlamento, aprendo tra l'altro l'accesso al Corpo del personale femminile e regolamentando l'istituto della rappresentanza sindacale;

2) restituire al Corpo forestale dello Stato la sua piena funzionalità operativa e tecnica in un settore, quale quello della protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale in particolare, che gli è sempre stato proprio per affinità elettiva, culturale e professionale;

3) dare al Ministero dell'ambiente, attualmente «cieco» e «sordo», la possibilità di avvalersi funzionalmente di una struttura capillare, quale quella di 1.200 comandi di stazione, che possa fornirgli un monitoraggio completo dello stato del territorio e dell'ambiente naturale, pur esaltando l'attuale e storica collocazione e dipendenza del Corpo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) completare il trasferimento alle Regioni ed agli enti locali delle funzioni amministra-

tive in materia di agricoltura e foreste attualmente ancora esercitate dall'Amministrazione forestale centrale, attuando così pienamente il dettato costituzionale;

5) eliminare la codipendenza funzionale ed operativa tra Stato e Regioni del personale e degli uffici del Corpo forestale dello Stato, attuando pienamente i dettami della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione accoglie quindi le aspettative dei forestali dello Stato, che ormai da anni sollecitano la riforma del Corpo; riforma che oggi però non può prescindere dal confronto con le nuove realtà politico-istituzionali, quali l'attuazione dell'istituto regionale, l'istituzione del Ministero dell'ambiente e soprattutto la riforma della polizia, che vede il Corpo forestale dello Stato inserito a pieno titolo tra le Forze di polizia dello Stato.

Al fine di dare una chiara ed immediata visione di quanto sopra delineato, si allega un prospetto ove vengono messi a confronto gli attuali istituti che regolano il Corpo e quelli proposti con il presente disegno di legge, che, chiaramente, tiene conto delle mutate realtà sociali, politiche ed istituzionali.

Queste nuove realtà politiche, sociali ed istituzionali ed il particolare «momento ecologico» che stiamo vivendo, in cui la tutela delle risorse naturali rappresenta senza dubbio un problema prioritario, hanno sollecitato il legislatore a fare sempre più riferimento operativo proprio al Corpo forestale dello Stato, attribuendogli nuovi e più attuali compiti.

Così anche dopo l'attuazione dell'istituto regionale numerose sono le leggi che confermano questa scelta politica di responsabilizzare sempre più il Corpo in materia di difesa e tutela dell'ambiente, e non solo in questa.

Basti qui citare la legge che gli attribuisce la difesa dei boschi dagli incendi (legge 1° marzo 1975, n. 47) o quella che chiama il Corpo ad operare nel settore della prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (legge 7 agosto 1986, n. 462, di conversione del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282). Vedasi a tal proposito anche la relazione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 1986 (*Doc. XIV, n. 1; volume II, pagina 49*) comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1987.

Il Corpo forestale dello Stato, proprio per la particolare organizzazione capillare dei suoi 1.200 comandi di stazione, per la sua confermata natura di Forza di polizia dello Stato (legge 1° aprile 1981, n. 121), per il naturale bagaglio di esperienze del suo personale, svolge oggi un ruolo sempre più importante nell'ampio contesto della difesa ambientale.

Da quanto brevemente esposto derivano e una constatazione di base e un preciso suggerimento.

Si constata cioè l'importanza dei compiti via via affidati al Corpo forestale dello Stato nel settore della difesa dell'ambiente sino a giungere alla recentissima legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, che ha voluto affidare al Corpo lo specifico e gravoso compito della difesa del patrimonio naturalistico nazionale (articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349).

Di conseguenza, quindi, proprio nella prospettiva di una nuova politica di protezione della natura culminata nella istituzione del nuovo Ministero, si appalesa indispensabile rafforzare, per motivi di opportunità politica e di logica, le strutture e gli organici del Corpo forestale dello Stato.

Una opportunità ed una logica che si impongono sotto il profilo finanziario (avere già disponibili delle strutture e degli uomini felicemente collaudati da anni e quindi poter contenere le spese dello Stato), della efficienza (consolidata e riconosciuta esperienza ultracentenaria nella difesa del patrimonio naturale), della immediatezza di impiego (6.000 uomini addestrati, con opportuna e capillare dislocazione sul territorio).

Oggi quindi una ristrutturazione ed un potenziamento del Corpo forestale dello Stato, alla luce delle nuove realtà e competenze, si impone per rendere sempre più valido l'apporto dei forestali alla battaglia ecologica, della quale la lotta contro gli incendi boschivi, gli inquinamenti delle acque, i predatori indiscriminati della flora e della fauna e contro la speculazione edilizia nelle zone di interesse ecologico e paesaggistico costituisce una componente qualificante.

La ristrutturazione di cui all'unito disegno di legge interessa quindi i seguenti punti:

a) i compiti (articolo 1) e le funzioni specifiche (articolo 5). I compiti sono ben

delineati e delimitati dai compiti trasferiti alla competenza delle Regioni, e quindi compiti di difesa dell'ambiente inteso nella sua globalità; l'articolo è di fatto un testo unico delle competenze attribuite al Corpo da svariati provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo. Funzioni e qualifiche specifiche vengono altresì attribuite al personale del Corpo in considerazione che l'accertamento di alcuni reati in materia ambientale non può prescindere dal possesso di conoscenze tecniche qualificanti;

b) la dipendenza (articolo 2): viene mantenuta per tradizione, funzionalità ed economicità dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma, alla luce delle nuove realtà istituzionali, si prevede una dipendenza funzionale ed operativa specifica anche dal Ministero dell'ambiente;

c) il personale (articoli 3 e 16): viene garantita una struttura operativa omogenea attraverso parità di stato giuridico e funzioni; modalità di assunzione mediante concorso e frequenza presso proprie scuole di corsi professionali di quattro anni per gli ufficiali, di due anni per i sottufficiali e di un anno per le guardie (articoli 11 e 12); assolvimento degli obblighi militari in analogia a quanto stabilito per il personale della Polizia di Stato (articolo 4); viene dato libero accesso al personale femminile;

d) le strutture (articoli 6, 8, 9 e 10): vengono costituiti un Ispettorato generale a livello centrale, compartimenti a livello regionale, distretti a livello provinciale od interpro-

vinciale e vengono potenziate le stazioni a livello comunale od intercomunale. Vengono altresì potenziate le scuole con l'istituzione dell'Istituto superiore ecologico-forestale per la formazione degli ispettori;

e) i diritti sindacali ed i doveri di stato (articoli 14; 13 e 17): vengono recepite le normative recentemente estese al personale della Polizia di Stato;

f) il regolamento organico e di servizio (articolo 18): recepisce per la quasi totalità le norme ed i principi vigenti per il personale della Polizia di Stato;

g) le norme finali e transitorie (articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24): si evidenziano le norme che prevedono l'ulteriore trasferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni in materia di agricoltura e foreste ancora esercitate a livello centrale dall'Amministrazione forestale e l'attribuzione della piena titolarità delle funzioni già trasferite, ma ancora esercitate attraverso l'impiego del Corpo forestale dello Stato (articoli 21 e 22), nonché l'istituzione di un ruolo speciale di personale tecnico, amministrativo, esecutivo ed operaio per il supporto al Corpo forestale dello Stato, così come avviene per la Polizia di Stato (articolo 23).

Onorevoli senatori, ci onoriamo pertanto di chiedere il vostro contributo per il perfezionamento del presente disegno di legge e per la sua approvazione, coscienti che sia i forestali che la difesa operativa dell'ambiente naturale non possono ulteriormente attendere.

ALLEGATO

## CORPO FORESTALE DELLO STATO

Situazione attuale	Disegno di legge
* <i>Dipendenza</i> : Ministero dell'agricoltura e delle foreste.	* <i>Dipendenza</i> : { Ministero dell'agricoltura e delle foreste (diretta). Ministero dell'ambiente (funzionale).
* <i>Impiego del personale</i> : Stato e Regioni.	* <i>Impiego del personale</i> : Stato.
* <i>Forza di polizia</i> (ex articolo 16 della legge n. 121 del 1981).	* <i>Forza di polizia</i> (ex articolo 16 della legge n. 121 del 1981).
* <i>Personale</i> { <i>status</i> : civile. <i>ordinamento</i> : { 1) Regolamento Milizia forestale del 1929 (fascista); 2) Regolamento Corpo guardie di P.S. (militare); 3) Testo unico impiegati civili dello Stato.	* <i>Personale</i> { <i>status</i> : civile. <i>ordinamento</i> : quello della Polizia di Stato.
* <i>Accesso</i> : (per la carriera sottufficiali e guardie) ai soli cittadini di sesso maschile.	* <i>Accesso</i> : personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di carriera.
* <i>Ruoli</i> : { Ufficiali, sottufficiali e guardie; Carriera tecnica di concetto (geometri, periti, eccetera); Carriera esecutiva (archivisti, eccetera); Carriera operaia (vivaisti, trattoristi, eccetera); (gli appartenenti ai ruoli della carriera tecnica di concetto, esecutiva ed operaia ammontano a circa 600 elementi e sono il residuo del personale non trasferito alle Regioni).	* <i>Ruoli</i> : { Ufficiali, sottufficiali e guardie (il Corpo si avvale del supporto tecnico ed amministrativo del personale del ruolo speciale istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste).
* <i>Organico</i> : circa 6.000.	* <i>Organico</i> : 10.710.
* <i>Struttura</i> : { Direzione generale (centrale); Comandi stazione (intercomunali).	* <i>Struttura</i> : { Ispettorato generale (centrale); Compartimenti (regionali); Distretti (provinciali); Comandi di stazione (intercomunali).
* <i>Scuole</i> : Sottufficiali e guardie.	* <i>Scuole</i> : { Istituto superiore ecologico-forestale (ufficiali); Allievi sottufficiali; Allievi guardie.

## SEGUE: CORPO FORESTALE DELLO STATO

Situazione attuale	Disegno di legge
<p>* <i>Compiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>di polizia:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>speciale:</i> Forestale, venatoria, ittica, idraulica, fluviale, veterinaria, repressione frodi, stradale, (tasse circolazione), eccetera;</li> <li><i>generale:</i> Pubblica sicurezza e Polizia giudiziaria.</li> </ul> </li> <li><i>propri:</i> Pochissimi, in pratica dei compiti istituzionali previsti dalla legge ricostitutiva del Corpo (n. 804 del 1948) rimane la sola «Statistica forestale»; Incendi boschivi (limitato all'intervento mezzi aerei).</li> <li><i>tecnici:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>delegati:</i> Molteplici e variegati a seconda delle Regioni. Sono comunque funzioni tecniche proprie delle Regioni che vengono esercitate per il tramite del Corpo nella sola parte esecutiva.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Protezione civile e pubblico soccorso.</i></p>	<p>* <i>Compiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>di polizia:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>speciale:</i> Ambientale, naturalistica e forestale;</li> <li><i>generale:</i> Pubblica sicurezza e Polizia giudiziaria.</li> </ul> </li> <li><i>propri:</i> Impatto ambientale; Parchi e riserve naturali; Incendi boschivi (componente aerea); (le restanti residue competenze sono trasferite agli enti locali).</li> <li><i>tecnici:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>delegati:</i> Nessuno: vengono esercitati direttamente dalle Regioni.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Protezione civile e pubblico soccorso.</i></p>
<p>* <i>Qualifiche personale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;</li> <li>b) agenti di pubblica sicurezza.</li> </ul>	<p>* <i>Qualifiche personale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;</li> <li>b) agenti di pubblica sicurezza;</li> <li>c) ufficiali ed agenti di polizia ecologica.</li> </ul>

## SEGUE: CORPO FORESTALE DELLO STATO

Situazione attuale	Disegno di legge
<p>* <i>Sindacalizzazione</i>: situazione giuridicamente ibrida. Di fatto esistente, ma non normata dalla legge.</p> <p>* <i>Esodo</i>:</p>	<p>* <i>Sindacalizzazione</i>: regolamentata come per la Polizia di Stato.</p> <p>* <i>Esodo</i>: collocamento a riposo anticipato; transito ad altri Ministeri; transito ad altre Direzioni generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; transito nei ruoli regionali; transito nei ruoli speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'espletamento di funzioni di supporto (con diritto ad indennità, come previsto per i supporti della Polizia di Stato, e possibilità di sviluppo della carriera sino a dirigente superiore).</p>

(\*) La struttura estremamente articolata e capillarizzata sul territorio (1.200 comandi di stazione), tradizione e forza del Corpo forestale dello Stato, comporta un ordinamento più tipicamente gerarchizzato, almeno nella forma se non nella sostanza (ufficiali, sottufficiali, guardie), che non quello della Polizia di Stato, tradizionalmente concentrata nei grossi centri.

Pertanto, pur recependo per la quasi totalità l'ordinamento e soprattutto la sostanza della riforma della Polizia di Stato, si mantengono alcune tradizionali denominazioni storiche del Corpo. Va infatti ricordato che il termine e la qualifica di «ufficiale forestale» sono legati alla storia del Corpo anche e soprattutto quando questo aveva carattere civile (prima dell'avvento della Milizia forestale ed oggi con l'ordinamento repubblicano). Va infine sottolineato come nelle zone tipiche di lavoro del forestale, quali i piccoli paesi di montagna, il «maresciallo» od il «brigadiere» (vuoi dell'Arma dei carabinieri o del Corpo forestale dello Stato) siano ancora delle figure ben individuate dal cittadino ed alle quali fare capo; mentre un ipotetico «sovrintendente forestale» dovrebbe costruirsi una nuova immagine di riferimento nella realtà storica dei luoghi e comunque la conquista di questa nuova autorevolezza sarebbe assai lenta, stante il tenace radicamento alle tradizioni delle popolazioni montanare.

Si vuole in breve evidenziare come la riforma sia effettiva nei fatti (dall'ordinamento della Milizia a quello della Polizia di Stato; riforma questa voluta da gran parte del Parlamento) e non solo nelle apparenze.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Corpo forestale dello Stato (C.F.S.) fa parte integrante delle forze di polizia dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

a) prevenire, ricercare e denunciare le violazioni compiute in danno dell'ambiente naturale con particolare riguardo al patrimonio naturalistico e forestale;

b) vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-ambientale e politico-forestale;

c) organizzare e gestire il servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi;

d) concorrere alla vigilanza in mare per fini di polizia ambientale, ecologica ed ittica;

e) concorrere al servizio di vigilanza sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti agrari, forestali ed alimentari, e di repressione delle relative frodi;

f) concorrere ai servizi di pubblico soccorso e di protezione civile;

g) concorrere, a richiesta delle competenti autorità, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

h) eseguire tutti gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalle leggi richiesto il suo intervento.

2. Il Corpo forestale dello Stato, in particolare, vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità in materia forestale, venatoria, ittica, idraulica, fluviale, lacuale, mineraria, agraria, fitosanitaria, veterinaria, zoofila e paesaggistica.

## Art. 2.

1. Il Corpo forestale dello Stato dipende dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutto ciò che riguarda il reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, il

governo dei quadri, l'accasermamento ed il casermaggio, l'equipaggiamento, l'armamento, le trasmissioni, la motorizzazione occorrente per tutti i servizi per i quali non provveda il Ministero dell'ambiente.

2. Il Corpo forestale dello Stato dipende anche dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutto quanto ha tratto al servizio forestale ed agli incendi boschivi, nonchè al suo riparto territoriale.

3. Il Corpo forestale dello Stato dipende invece dal Ministero dell'ambiente per tutto quanto ha tratto al servizio d'istituto di polizia ecologica ed ambientale, ai parchi ed alle riserve naturali, all'impatto ambientale, nonchè per ciò che riguarda la motorizzazione necessaria per il servizio d'istituto.

### Art. 3.

1. Il Corpo forestale dello Stato è costituito dal seguente personale civile ad ordinamento speciale:

- a) ufficiali;
- b) sottufficiali;
- c) guardie.

2. Il personale ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

- a) ispettore generale;
- b) ispettore capo;
- c) ispettore capo aggiunto;
- d) ispettore superiore;
- e) ispettore principale;
- f) ispettore;
- g) sottoispettore.

3. Il personale sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

- a) maresciallo maggiore scelto;
- b) maresciallo maggiore;
- c) maresciallo capo;
- d) maresciallo ordinario;
- e) brigadiere;
- f) vice brigadiere.

4. Le guardie sono ordinate nei seguenti gradi gerarchici:

- a) guardia scelta;
- b) guardia forestale;
- c) allievo guardia forestale.

5. Ai sensi e per gli effetti del primo e del secondo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale, il personale del Corpo forestale dello Stato riveste in ogni tempo e luogo in modo permanente le seguenti qualifiche:

- a) ufficiale di polizia giudiziaria: ufficiali, ad esclusione degli ispettori generali, e sottufficiali;
- b) agente di polizia giudiziaria: guardie.

6. Tutto il personale del Corpo forestale dello Stato riveste, in ogni tempo e luogo ed in modo permanente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

7. Agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo è altresì attribuita la qualifica di ufficiale di polizia ecologica.

8. Alle guardie del Corpo è attribuita la qualifica di agente di polizia ecologica.

9. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato a portare le armi di ordinanza.

10. La determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo ed al relativo personale è stabilita dal Ministro dell'ambiente su proposta dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

11. L'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato determina le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

#### Art. 4.

1. Il servizio prestato per non meno di tre anni nel Corpo forestale dello Stato, ivi compreso il periodo di frequenza ai corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento di leva.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato è esente dal richiamo alle armi sia per istruzione che per mobilitazione.

#### Art. 5.

1. L'accertamento delle violazioni ecologiche ed ambientali, le quali costituiscano reato, spetta:

- a) agli ufficiali ed agenti della polizia ecologica;

b) agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria.

2. Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria, i quali vengano a notizia di un reato per il cui accertamento la legge designi ufficiali ed agenti della polizia ecologica, debbono avvertire senza indugio tali ufficiali ed agenti e provvedere frattanto a che nulla sia mutato nello stato delle cose.

3. Non di meno, qualora per circostanze di tempo e di luogo non sia possibile l'intervento immediato degli organi della polizia ecologica e vi sia fondata ragione di temere che le tracce del reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria sono autorizzati a provvedere agli atti del loro ufficio fino a che non intervengano gli organi della polizia ecologica.

4. In ogni caso, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria concorrono, quando ne siano richiesti, con gli ufficiali ed agenti della polizia ecologica nell'accertamento dei reati previsti dalle leggi ecologiche ed ambientali.

5. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi poste a tutela dell'ambiente naturale e del patrimonio ecologico, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali ed agenti della polizia ecologica e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.

#### Art. 6.

1. Il Corpo forestale dello Stato è così ordinato:

- a) Ispettorato generale;
- b) comandi e reparti territoriali:
  - 1) compartimenti;
  - 2) distretti;
  - 3) stazioni forestali;
- c) scuole:
  - 1) Ispettorato scuole;
  - 2) Istituto superiore ecologico-forestale;
  - 3) Scuola sottufficiali;
  - 4) Scuola allievi;

d) enti vari:

- 1) centri studio;
- 2) centri tecnici;
- 3) centri logistici;
- 4) centro sportivo;
- 5) reparto autonomo centrale;
- 6) officine;
- 7) magazzini.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha un proprio consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per delega, dal Sottosegretario di Stato e composto dal capo del Corpo, dal capo in seconda, da quattro ispettori generali del Corpo con anzianità di nomina più elevata, nonchè dai rappresentanti dei ruoli del personale nominati con modalità analoghe a quelle previste per la Polizia di Stato.

3. L'ufficio di segreteria del consiglio di amministrazione è retto da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore ad ispettore capo aggiunto.

4. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale sono adottati dalla Commissione d'avanzamento presieduta dal capo del Corpo o, per delega, dal capo in seconda e composta da due ispettori generali, di cui uno preposto ad un compartimento, nonchè dai rappresentanti dei ruoli del personale nominati con modalità analoghe a quelle previste per la Polizia di Stato.

5. L'ufficio di segreteria della Commissione d'avanzamento è retto da un ufficiale di grado non inferiore ad ispettore superiore.

#### Art. 7.

1. Il capo del Corpo forestale dello Stato è scelto tra i prefetti in servizio, provenienti dalla Polizia di Stato, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'interno.

2. Al capo del Corpo forestale dello Stato è attribuita una speciale indennità pensionabile pari all'80 per cento di quella stabilita per il capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza.

3. Il capo del Corpo presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici ed amministrativi, i mezzi e gli impianti del Corpo forestale dello Stato.

4. Il capo del Corpo ha rapporti con i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con il capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività del Corpo forestale dello Stato e per quanto necessario all'addestramento ed al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni di polizia e di pubblico soccorso.

5. Il capo del Corpo forestale dello Stato è membro di diritto:

a) del Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) del Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

c) della Commissione consultiva di cui all'articolo 19 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

d) della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

e) del Comitato nazionale di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

f) della Commissione centrale di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

g) della Commissione interministeriale tecnica di cui all'articolo 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

6. Il capo del Corpo è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal capo in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal capo del Corpo.

7. Assume la carica di capo in seconda l'ispettore generale più anziano del Corpo forestale dello Stato.

8. Agli ispettori generali che abbiano ricoperto la carica di capo in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agri-

coltura e delle foreste, la promozione al grado di ispettore generale capo, con conseguente trattamento economico e di quiescenza.

Art. 8.

1. L'Ispettorato generale è costituito da reparti, uffici ed organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali del Corpo.

2. L'ordinamento interno dell'Ispettorato generale è stabilito con determinazione del capo del Corpo.

3. Per l'espletamento delle funzioni di carattere tecnico-scientifico, tecnico, professionale, amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle funzioni esecutive ed operaie, l'Ispettorato generale, le scuole, i compartimenti e gli enti vari del Corpo forestale dello Stato si avvalgono del supporto di personale appartenente ai ruoli speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al successivo articolo 23.

4. Nella prima attuazione della presente legge gli appartenenti alle ex carriere di concetto, esecutiva ed operaia e, a domanda, alle ex carriere dirigenziale, direttiva, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato transitano nei ruoli speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'espletamento delle funzioni di supporto di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere attribuita, per esigenze di servizio, e limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti ai ruoli speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al comma 3.

6. Al personale dei ruoli speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al comma 3 spetta l'indennità prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e successive modificazioni, in misura pari a quella corrisposta al personale del Corpo forestale dello Stato di qualifica corrispondente.

7. Al predetto personale spetta altresì il compenso per il lavoro straordinario secondo

le modalità e le misure previste per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 9.

1. Ciascun compartimento è costituito dal comando e da un numero vario di distretti.

2. Ciascun distretto è costituito dal comando e da un numero vario di stazioni forestali.

3. I distretti possono essere di prima o seconda classe a seconda dell'importanza ecologico-ambientale della loro circoscrizione.

4. L'individuazione della classe dei distretti avviene con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dell'Ispettorato generale del Corpo.

5. Presso i distretti sono istituite sezioni operative, in numero di due presso quelli di prima classe e di una presso quelli di seconda classe, con compiti tecnico-operativi specialistici, poste al comando di ispettori principali od ispettori.

6. L'Istituto superiore ecologico-forestale, l'ispettorato scuole, il reparto autonomo centrale ed i reparti dell'Ispettorato generale sono equiparati ai compartimenti.

7. L'Ispettorato scuole sovrintende e coordina la Scuola sottufficiali e la Scuola allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di reparti ed unità minori.

8. La Scuola sottufficiali, la Scuola allievi e gli uffici dell'Ispettorato generale sono equiparati ai distretti di prima classe.

9. La banda musicale del Corpo dipende dalla scuola allievi.

10. Il centro sportivo dipende dalla scuola sottufficiali.

11. Presso l'Ispettorato generale ha sede il centro aereo articolato su uno o più nuclei periferici.

12. Il centro aereo è equiparato ai compartimenti, mentre i nuclei aerei periferici sono equiparati ai distretti di prima classe.

13. Il numero dei compartimenti e dei distretti, nonché la loro circoscrizione, che, di norma, è regionale per i primi e provinciale per i secondi, è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

14. Il numero delle stazioni forestali e la loro circoscrizione, che, di norma, è intercomunale, nonchè il numero e la sede dei nuclei aerei sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dell'Ispettorato generale, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Corpo e dei contingenti di personale previsti dagli organici.

15. Nella prima attuazione della presente legge il numero dei compartimenti, dei distretti, delle stazioni forestali e dei nuclei aerei è quello previsto dall'allegata tabella 7.

#### Art. 10.

1. Ai compartimenti sono preposti ispettori generali.

2. Ai distretti di prima classe sono preposti ispettori capo.

3. Ai distretti di seconda classe sono preposti ispettori capo aggiunti.

4. Alle stazioni forestali sono preposti sottufficiali.

#### Art. 11.

1. La nomina ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato ha luogo con il grado di sottospettore.

2. Per conseguire la nomina è necessario aver compiuto con esito favorevole i corsi previsti.

3. Gli ufficiali sono tratti dagli allievi dell'Istituto superiore ecologico-forestale che abbiano superato un corso di formazione della durata di due anni.

4. L'ammissione al corso dell'Istituto superiore ecologico-forestale ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

a) i cittadini italiani muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, o di abilitazione magistrale, o che lo conseguano nello stesso anno in cui ha luogo il concorso, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventitreesimo;

b) i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato, muniti di uno dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a), che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, ai quali, in ciascun bando, è riservato il 20 per cento dei posti messi a concorso.

5. Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso dell'Istituto ecologico-forestale, che già non facciano parte del Corpo forestale dello Stato, debbono possedere, oltre ai requisiti sopra indicati, anche i seguenti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) essere celibi o vedovi, e comunque senza prole;
- d) avere sempre tenuto ottima condotta civile e morale;
- e) non essere stati dichiarati riformati od inabili alla visita di leva;
- f) non essere stati espulsi o riformati dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, dalle Forze di polizia dello Stato o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
- g) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo forestale dello Stato come ufficiale.

6. La nomina a sottospettore decorre dalla data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso dell'Istituto superiore ecologico-forestale.

7. I sottospettori conseguono il grado di ispettore dopo due anni di anzianità nel grado e dopo aver compiuto con esito favorevole il corso di applicazione della durata di due anni presso l'Istituto superiore ecologico-forestale.

8. I sottospettori che non superino il corso di applicazione cessano di far parte del ruolo degli ufficiali e sono dichiarati decaduti dall'impiego.

9. I programmi di insegnamento delle materie giuridiche e professionali presso l'Istituto superiore ecologico-forestale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

10. I vice brigadieri del Corpo forestale dello Stato sono tratti dagli allievi della Scuola sottufficiali del Corpo medesimo che abbiano superato un corso di formazione della durata di due anni.

11. L'ammissione al corso di formazione di cui al comma 10 ha luogo mediante concorso per esami al quale sono ammesse le guardie scelte e le guardie forestali che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età,entino almeno tre anni di effettivo servizio dalla nomina a guardia forestale, di cui almeno uno esperito presso una stazione forestale, ovveroentino almeno sei anni di effettivo servizio e che abbiano conseguito nell'ultimo triennio una valutazione non inferiore all'ottimo.

12. Il corso allievi sottufficiali ha la durata di due anni scolastici e si svolge con le modalità ed in base ai programmi stabiliti dall'Ispettorato generale.

13. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.

14. Gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso.

15. Gli allievi sottufficiali dichiarati non idonei al termine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere un solo anno di corso.

16. I vice brigadieri di prima nomina non possono essere destinati per almeno un quinquennio ad una stazione forestale ove abbiano prestato servizio nel precedente ruolo.

17. Le guardie forestali del Corpo forestale dello Stato sono tratte dagli allievi della Scuola allievi del Corpo medesimo che abbiano superato un corso di formazione della durata di un anno.

18. L'ammissione alla Scuola allievi ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dei diritti civili e politici;

c) essere celibi o vedovi, e comunque senza prole;

d) avere sempre tenuto ottima condotta civile e morale;

e) non essere stati dichiarati riformati od inabili alla visita di leva;

f) non essere stati espulsi o riformati dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, dalle Forze di polizia dello Stato o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna penale a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;

g) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo forestale dello Stato come guardia.

19. Gli allievi guardie forestali dichiarati idonei al termine del corso conseguono la nomina a guardia forestale nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso.

20. Gli allievi guardie forestali dichiarati non idonei al termine del corso possono ripetere il corso una sola volta.

21. Gli ufficiali non potranno dimettersi volontariamente dal servizio prima che siano trascorsi sei anni dalla data di nomina ad ispettore.

22. Gli allievi ufficiali e gli ufficiali hanno l'obbligo, pena l'allontanamento dal corso o la decadenza dall'impiego, di mantenere lo *status* di celibe o vedovo, e comunque senza prole, sino alla data di nomina ad ispettore.

23. Gli allievi guardie forestali e le guardie forestali hanno l'obbligo, pena l'allontanamento dal corso o la decadenza dall'impiego, di mantenere lo *status* di celibe o vedovo, e comunque senza prole, sino a che non siano trascorsi due anni effettivi dalla nomina a guardia forestale.

24. Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione e l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato non si applicano:

a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi. Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi;

b) le norme previste dagli articoli 26-*quater* e 26-*quinquies* del decreto-legge 30

dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

25. Il regolamento di cui all'articolo 18 individuerà i requisiti psichici, fisici ed attitudinali che dovranno possedere gli aspiranti al corso dell'Istituto superiore ecologico-forestale e gli allievi delle Scuole del Corpo; prevederà altresì le prove di accesso, la formazione e composizione delle commissioni e le prove di esame, le modalità di permanenza, dimissioni ed allontanamento dai corsi in analogia a quanto previsto per le scuole similari della Polizia di Stato.

#### Art. 12.

1. All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si provvede con ufficiali del Corpo forestale dello Stato o di altre Forze di polizia.

2. All'insegnamento delle materie non di istituto si può provvedere con professori di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, magistrati, funzionari degli altri rami dell'Amministrazione dello Stato e, ove occorra, con personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, i compensi per gli incarichi di insegnamento.

#### Art. 13.

1. L'orario di servizio per il personale del Corpo forestale dello Stato è fissato in conformità delle norme vigenti in materia per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ed il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

2. La prestazione di servizio in eccedenza all'orario normale è regolamentata dalle norme vigenti in materia per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

3. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di pubblico soccorso e di polizia ecologica può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 18.

4. Il personale del Corpo ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti, caserme o reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma 3.

5. Il personale del Corpo appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie che non sia coniugato o non conviva con figli minorenni ha l'obbligo di pernottare presso gli alloggi comuni di servizio, ove istituiti. Tale obbligo cessa dopo il compimento del quarto anno di effettivo servizio.

6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, ove istituito, del quale usufruisce a titolo gratuito.

7. Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità nelle ore notturne.

8. A cura e spese dell'Amministrazione gli alloggi di servizio sono provvisti dell'arredamento determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

9. È istituita la mensa di servizio per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

10. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, determina annualmente la quota con cui il predetto personale concorre alle spese generali della mensa.

11. Il regolamento di cui all'articolo 18 stabilisce i casi in cui la mensa è obbligatoria e le modalità di gestione.

#### Art. 14.

1. Gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato hanno diritto di associarsi in sindacati.

2. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale del Corpo forestale dello Stato, nè assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

3. I sindacati del personale del Corpo forestale dello Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti al Corpo, in attività di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

4. Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali, ad eccezione di quelle delle altre Forze di polizia costituite a norma di legge.

5. Gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato non esercitano il diritto di sciopero nè azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le attività di polizia giudiziaria o di polizia ecologica.

6. L'emanando regolamento di cui all'articolo 18 provvederà a normare le modalità di rappresentanza e di comportamento sindacale di cui ai commi precedenti secondo i principi ed i criteri stabiliti per gli appartenenti alla Polizia di Stato che svolgono funzioni di polizia.

7. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, o da un Sottosegretario o dal capo del Corpo da lui delegati, e dai rappresentanti sindacali del Corpo forestale dello Stato.

8. Al personale del Corpo forestale dello Stato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

#### Art. 15.

1. L'equiparazione ad ogni effetto di legge tra i gradi del personale del Corpo forestale dello Stato ed i gradi del personale delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, avviene secondo quanto stabilito dalla tabella 4 allegata alla presente legge.

2. Nel rispetto delle norme vigenti che regolano l'ordinamento gerarchico, è stabilita la reciprocità e la collaborazione tra gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato e gli appartenenti alle altre Forze di polizia dello Stato.

## Art. 16.

1. I ruoli organici del personale del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti in conformità della tabella 1 allegata alla presente legge.

2. La ripartizione della forza organica per comandi, scuole ed enti vari è quella risultante dall'allegata tabella 7.

3. Le modalità di avanzamento, la permanenza nel grado e l'età di collocamento a riposo del personale del Corpo forestale dello Stato sono stabilite in conformità della tabella 2 allegata alla presente legge.

4. L'emanando regolamento di cui all'articolo 18 provvederà a normare compiutamente quanto previsto al comma 3 con l'osservanza dei principi e dei criteri generali previsti dalla medesima tabella 2.

5. L'avanzamento al grado superiore può altresì avvenire per merito straordinario, secondo le modalità che verranno stabilite dal regolamento, in analogia a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato dagli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

6. L'adeguamento alle nuove dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 1 avverrà nell'arco di un quinquennio dalla data di approvazione della presente legge, secondo le modalità di cui all'allegata tabella 5.

7. Gli attuali ruoli organici del Corpo forestale dello Stato non previsti dal comma 1 del presente articolo sono soppressi.

8. Al personale del Corpo forestale dello Stato sono estese e continuano ad applicarsi le norme di cui al capo II, titolo II, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Il Corpo forestale dello Stato espleta i servizi d'istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

10. Ai comandi di stazione è assegnato, di norma, personale maschile.

## Art. 17.

1. Le norme disciplinari e penali previste dagli articoli 71 (giurisdizione), 72 (abbandono del posto di servizio), 73 (rivolta), 74 (associazione al fine di commettere il delitto di rivolta), 75 (movimento non autorizzato di reparto), 76 (manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia), 77 (alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione), 78 (arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative), 79 (esecuzione delle pene detentive) e 80 (giudizio direttissimo) della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono estese agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

## Art. 18.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i sindacati del Corpo più rappresentativi sul piano nazionale, il regolamento organico e di servizio del Corpo forestale dello Stato.

2. Il regolamento organico e di servizio, avente valore di legge ordinaria, conterà di sei titoli, suddivisi in capitoli ed articoli vari, che tratteranno rispettivamente i seguenti argomenti:

## a) titolo I:

- 1) ordinamento ed attribuzioni del Corpo;
- 2) accesso, amministrazione, governo e cessazione dal servizio del personale;
- 3) note caratteristiche, fogli matricolari e documenti caratteristici;

## b) titolo II:

- 1) ordinamento ed esecuzione del servizio;
- 2) doveri generali e particolari dei componenti del Corpo;
- 3) attribuzioni e doveri relativi ai vari gradi ed uffici;
- 4) ricompense, attestati per merito di servizio e di lungo comando; incompatibilità di sede di servizio;

- c) titolo III: disciplina;
- d) titolo IV: Istituto superiore, scuole e centri di studio;
- e) titolo V: norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali;
- f) titolo VI: disposizioni varie, alloggi di servizio, trasporti, benessere.

3. Il regolamento organico e di servizio dovrà uniformarsi ai principi e criteri direttivi dettati dalla presente legge ed armonizzarsi, con gli opportuni e necessari adattamenti al particolare *status* del Corpo forestale dello Stato e del relativo personale, alle previsioni di cui alle seguenti norme:

- a) titolo II (Norme particolari di stato) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;
- c) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
- e) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;
- f) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;
- g) capo VII (Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali) della legge 1° aprile 1981, n. 121.

## NORME FINALI E TRANSITORIE

### Art. 19.

1. Nella prima applicazione della presente legge potrà transitare nei nuovi ruoli del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 16, tabella 1, secondo le modalità ed i criteri a seguito indicati, il seguente personale in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) nel ruolo ufficiali: i dirigenti tecnici (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella XI, quadro *D*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed i funzionari del ruolo tecnico

superiore (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, così come modificato dal decreto ministeriale 9 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973;

b) nel ruolo sottufficiali ed agenti: i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

2. All'atto del passaggio nei nuovi ruoli del Corpo forestale dello Stato, il personale che vi transiterà andrà a collocarsi, anche in soprannumero ed in deroga ai limiti di età per il collocamento a riposo di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge, seguendo l'ordine di graduatoria del ruolo di provenienza, secondo quanto stabilito dalla tabella 3 allegata alla presente legge.

3. L'adeguamento ai nuovi limiti di età per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio, che transiterà nei nuovi ruoli del Corpo forestale dello Stato, avverrà nell'arco di un quinquennio secondo le modalità di cui all'allegata tabella 6.

4. Il personale che non potrà, per soppressione dei ruoli o per mancanza di requisiti, o non vorrà transitare nei nuovi ruoli di cui all'articolo 16, tabella 1, o nei ruoli speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al comma 3 dell'articolo 8, potrà transitare nei ruoli unici del personale dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, oppure ad altre amministrazioni dello Stato ovvero ad altre Direzioni generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle corrispondenti qualifiche secondo l'anzianità posseduta, mantenendo, *ad personam*, eventuali indennità percepite.

5. Il predetto personale potrà altresì transitare nei ruoli delle Regioni con i benefici previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, 30 giugno 1972, n. 748, e 24 luglio 1977, nn. 616, 617 e 618.

6. Le Regioni sono tenute ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, il personale del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 5 che ne faccia istanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 20.

1. Al fine di favorire l'adeguamento al ruolo organico ed alle norme sui limiti di età per il collocamento a riposo previsti dal nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato per gli ufficiali, il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti tecnici e tecnico superiore (ufficiali) in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, potrà richiedere entro novanta giorni l'anticipata cessazione dal servizio.

2. La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio nonchè l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 6, comma primo, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

3. Nel caso in cui non esista qualifica superiore vengono attribuiti tre scatti di anzianità con pari decorrenza.

4. Qualora, per effetto della promozione alla qualifica superiore, non si ottengano benefici economici pari ad almeno tre scatti di anzianità, si potranno attribuire all'interessato scatti di anzianità in modo da non superare complessivamente l'importo di tre scatti, ivi compresi eventuali altri benefici convenzionali derivanti dall'attribuzione della qualifica superiore.

5. I benefici di cui sopra sono estesi altresì al personale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, ai sensi della medesima, non possa transitare nei ruoli di cui all'articolo 16, tabella 1, per mancanza di requisiti o per soppressione di ruoli.

6. Il personale femminile che si trovi nella condizione di cui al comma 5 e che abbia compiuto il quarantesimo anno di età potrà richiedere l'anticipata cessazione dal servizio con i benefici previsti dal presente articolo.

## Art. 21.

1. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppressa.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere trasferite o delegate alle Regioni a statuto speciale ed ordinario, agli enti locali ed alle comunità montane le funzioni ed i compiti svolti dalla soppressa Direzione generale dell'economia montana e delle foreste che non siano di competenza del Corpo forestale dello Stato ai sensi della presente legge.

3. Le funzioni ed i compiti eventualmente rimasti a seguito del trasferimento di cui al comma 2 verranno ripartiti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra le altre Direzioni generali dello stesso Ministero.

4. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti alla soppressa Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sono attribuiti all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

5. La denominazione «Direzione generale dell'economia montana e delle foreste» prevista nelle vigenti leggi è sostituita dalla denominazione «Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato».

6. La denominazione «direttore generale dell'economia montana e delle foreste» prevista nelle vigenti leggi è sostituita dalla denominazione «ispettore generale capo del Corpo forestale dello Stato».

#### Art. 22.

1. La lettera g), primo comma, dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è così sostituita:

«g) il Corpo forestale dello Stato».

2. L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, è soppresso.

3. Le funzioni in materia di agricoltura e foreste trasferite o delegate alle Regioni a statuto ordinario con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio 1977, n. 616, eventualmente esercitate mediante l'impiego del Corpo forestale dello Stato, vengono esercitate direttamente attraverso i competenti uffici e servizi regionali.

Art. 23.

1. Nella prima applicazione della presente legge il posto di capo del Corpo forestale dello Stato è conferito al direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il ruolo dei dirigenti generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alla tabella XI, quadro A, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è diminuito di una unità.

3. Il ruolo dei prefetti con livello di funzione C, di cui al quadro A, tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, è elevato di una unità.

4. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il ruolo speciale del personale di supporto al Corpo forestale dello Stato.

5. La dotazione organica del ruolo speciale di cui al comma 4 è fissata nella tabella 8 allegata alla presente legge.

6. Alla individuazione dei profili professionali del personale di cui alla tabella 8 allegata alla presente legge si provvederà con le modalità previste dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, e successive modificazioni.

Art. 24.

1. Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e tutte le successive modificazioni ed integrazioni relative al personale del Corpo forestale dello Stato sono abrogati.

2. Sino a quando non entrerà in vigore il regolamento di cui all'articolo 18 continueranno ad applicarsi, a tutto il personale del Corpo ed in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, e dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538.

## Art. 25.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1988 in lire 30 miliardi, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 10 miliardi, l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» e per lire 20 miliardi l'accantonamento «Nuove norme in materia di tutela dall'inquinamento, di smaltimento dei rifiuti e di controlli ambientali». Le somme non impiegate in un esercizio vanno impegnate nell'esercizio successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1  
(articolo 16)

## RUOLI ORGANICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

*Ruolo ufficiali:*

ispettore generale .....	n.	25
ispettore capo .....	»	73
ispettore capo aggiunto .....	»	143
ispettore superiore .....	»	66
ispettore principale .....	»	145
ispettore sottoispettore } .....	»	148
Totale ruolo ufficiali .....	n.	600

*Ruolo sottufficiali:*

maresciallo maggiore scelto maresciallo maggiore } .....	n.	600
maresciallo capo .....	»	630
maresciallo ordinario .....	»	600
brigadiere vice brigadiere } .....	»	1.540
Totale ruolo sottufficiali .....	n.	3.370

*Ruolo guardie:*

guardia scelta .....	n.	2.240
guardia forestale allievo guardia forestale } .....	»	4.500
Totale ruolo guardie .....	n.	6.740

Totale organico Corpo forestale dello Stato .... n. 10.710

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2  
(articolo 16)MODALITÀ DI AVANZAMENTO, PERMANENZA MINIMA NEL GRADO E  
NEL COMANDO, ETÀ DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Grado	Modalità di avanzamento al grado superiore	Permanenza minima nel grado e nel comando per l'avanzamento al grado superiore	Età collocamento a riposo
<i>Ruolo ufficiali:</i>			
Ispettore generale .....			62
Ispettore capo ...	merito comparativo	sei anni, di cui almeno tre di comando di distretto di 1 <sup>a</sup> classe od equiparato .....	60
Ispettore capo aggiunto .....	merito comparativo	cinque anni, di cui almeno uno di comando di distretto di 2 <sup>a</sup> classe, od equiparato, o di periodo di volo e superamento corso formazione dirigenziale della durata di tre mesi .....	60
Ispettore superiore .....	anzianità .....	quattro anni .....	60
Ispettore principale .....	merito comparativo	cinque anni, di cui almeno due di comando di sezione operativa o di periodo di volo effettuati anche nel grado inferiore, ovvero nove anni, e superamento corso professionale per ufficiale superiore .....	60
Ispettore .....	anzianità .....	tre anni .....	60
Sottoispettore .....	esami .....	due anni e superamento del corso di applicazione .....	60
<i>Ruolo sottufficiali:</i>			
maresciallo maggiore scelto .....			60
maresciallo maggiore .....	anzianità .....	cinque anni .....	60
maresciallo capo ...	merito comparativo	tre anni	60
maresciallo ordinario .....	merito comparativo	tre anni, di cui almeno due esperiti presso una stazione forestale od un nucleo aereo, effettuati anche nei gradi inferiori, ovvero cinque anni, e superamento corso istruzione professionale .....	60
brigadiere .....	merito comparativo	quattro anni, di cui almeno uno esperito presso una stazione forestale od un nucleo aereo, ovvero otto anni .....	58
vice brigadiere .....	anzianità .....	un anno e sei mesi .....	58
<i>Ruolo guardie:</i>			
guardia scelta .....			56
guardia forestale ...	anzianità .....	sei anni .....	56
allievo guardia forestale .....	esami .....	un anno .....	-

*Nota:* Per i primi cinque anni dall'approvazione della presente legge, per la promozione al grado superiore si prescinde dal possesso del periodo di comando o di volo ed il periodo minimo di permanenza nel grado per la progressione di carriera dei sottufficiali e per la nomina ad ispettore capo ed ispettore generale è ridotto alla metà.

TABELLA 3  
(articolo 19)

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI, AL RUOLO TECNICO SUPERIORE (UFFICIALI) E AL RUOLO SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NEI NUOVI RUOLI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE

Direttore generale economia montana e foreste .....	Capo del Corpo
Dirigente superiore .....	Ispettore generale
1° Dirigente ed ispettore generale ruolo esaurimento .....	Ispettore capo
VIII qualifica funzionale con 4 anni di anzianità nella qualifica ed ispettore capo ruolo esaurimento, IX qualifica funzionale .....	Ispettore capo aggiunto
VIII qualifica funzionale e VII qualifica funzionale con più di 8 anni e mezzo di anzianità nella qualifica .....	Ispettore superiore
VII qualifica funzionale con più di 3 anni e mezzo di anzianità nella qualifica .....	Ispettore principale
VII qualifica funzionale .....	Ispettore
Maresciallo maggiore scelto .....	Maresciallo maggiore scelto
Maresciallo maggiore .....	Maresciallo maggiore
Maresciallo capo .....	Maresciallo capo
Maresciallo ordinario .....	Maresciallo ordinario
Brigadiere .....	Brigadiere
Vice brigadiere .....	Vice brigadiere
Guardia scelta .....	Guardia scelta
Guardia .....	Guardia

TABELLA 4  
(articolo 15)EQUIPARAZIONE FRA I GRADI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ED I GRADI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

Allievo guardia forestale .....	Allievo carabiniere effettivo
Guardia forestale .....	Carabiniere
Guardia scelta .....	Appuntato
Vice brigadiere .....	Vice brigadiere
Brigadiere .....	Brigadiere
Maresciallo ordinario .....	Maresciallo ordinario d'alloggio
Maresciallo capo .....	Maresciallo capo d'alloggio
Maresciallo maggiore .....	Maresciallo maggiore d'alloggio
Maresciallo maggiore scelto .....	Maresciallo maggiore aiutante
Sottospettore .....	Sottotenente
Ispettore .....	Tenente
Ispettore principale .....	Capitano
Ispettore superiore .....	Maggiore
Ispettore capo aggiunto .....	Tenente colonnello
Ispettore capo .....	Colonnello
Ispettore generale .....	Generale di brigata
Capo del Corpo (Ispettore generale capo) .....	Generale di divisione

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 5  
(articolo 16)

## ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO AL NUOVO ORDINAMENTO

Organico attuale Posti		QUALIFICHE E GRADI ATTUALI	GRADI DEL NUOVO ORDINAMENTO	Organico nuovo ordi- namento	Adeguamento dell'organico al nuovo ordinamento				
Ruolo	Coperti				Anni				
					1°	2°	3°	4°	5°
1	1	Direttore generale ...	Capo del Corpo .....	-	-	-	-	-	-
13	7	Dirigente superiore ..	Ispettore generale ...	25	14	25	25	25	25
33	13	Primo dirigente .....	Ispettore capo .....	73	73	73	73	73	73
67	66	Ispettore gen. r. es. ...							
66	38	Ispettore capo r. es. ...	Ispettore capo agg. ...	143	183	172	161	150	143
159	145	VIII q.f. con più di 4 anni di anzianità nella qualifica e IX q.f.							
472	207	VIII q.f. ....							
		VII q.f. con più di 8 anni e mezzo di an- zianità .....	Ispettore superiore ..	66	99	90	80	70	66
		VII q.f. con più di 3 anni e mezzo di an- zianità .....	Ispettore principale .	145	56	56	106	130	145
-	-	VII q.f. ....	Ispettore .....	148	102	126	148	148	148
-	-	VI q.f. ....							
200	-	{ M.llo maggiore scelto	{ M.llo magg. scelto ..	600	300	400	500	600	600
-	-	{ M.llo maggiore .....	{ M.llo maggiore .....						
220	-	M.llo capo .....	M.llo capo .....	630	300	400	500	600	630
260	-	M.llo ordinario .....	M.llo ordinario .....	600	350	450	550	600	600
1.300	-	{ Brigadiere .....	{ Brigadiere .....	1.540	1.400	1.450	1.500	1.540	1.540
-	-	{ Vice brigadiere .....	{ Vice brigadiere .....						
1.500	-	Guardia scelta .....	Guardia scelta .....	2.240	1.700	1.900	2.100	2.240	2.240
1.800	-	Guardia forestale .....	Guardia forestale .....	4.500	2.340	2.280	3.420	3.960	4.500

TABELLA 6  
(articolo 19)ADEGUAMENTO AI LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO  
PREVISTI DAL NUOVO ORDINAMENTO

GRADO	LIMITI DI ETÀ		ADEGUAMENTO NEL QUINQUENNIO				
	attuali	nuovo ord.	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Ispettore generale . . . .	65	62	65	65	64	63	62
Ispettore capo . . . . .	65	60	65	64	63	62	60
Ispettore capo aggiun- to . . . . .	65	60	65	64	63	62	60
Ispettore superiore . . .	65	60	65	63	61	60	60
Ispettore principale . .	65	60	65	63	61	60	60
Ispettore . . . . .	65	60	65	62	60	60	60
Maresciallo maggiore scelto . . . . .	60	60			invariato		
Maresciallo maggiore .	60	60			invariato		
Maresciallo capo . . . .	60	60			invariato		
Maresciallo ordinario .	60	60			invariato		
Brigadiere . . . . .	58	58			invariato		
Vice brigadiere . . . . .	58	58			invariato		
Guardia scelta . . . . .	56	56			invariato		
Guardia forestale . . . .	56	56			invariato		

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 7  
(articoli 9 e 16)

## RIPARTIZIONE DELLA FORZA ORGANICA PER SEDE

GRADO	SEDE	Ispetti. gen. Centro aereo Repart. aut.	Istituto sup. Centro studi	Ispetti. scuole Scuola sott.li Scuola allievi Enti vari	1° Nucleo aereo (Centro)	2° Nucleo aereo (Nord)	3° Nucleo aereo (Sud)	Compartimenti n. 15	Distretti		Stazioni forestali		TOTALE
									1ª classe n. 45	2ª classe n. 30	Rilevanti n. 600	Ordinarie n. 600	
Ispettore generale . . . . .		8	1	1	-	-	-	1×15	-	-	-	-	25
Ispettore capo . . . . .		7	1	2	1	1	1	1×15	1×45	-	-	-	73
Ispettore capo agg.to . . . . .		44	4	2	1	1	1	1×15	1×45	1×30	-	-	143
Ispettore superiore . . . . .		14	8	8	2	2	2	2×15	-	-	-	-	66
Ispettore principale . . . . .	}	11	18	22	4	4	4	2×15	2×45	2×30	-	-	243
Ispettore . . . . .													
Sottoispettore (corsista)		-	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50)
Ufficiali per sede . . . . .		84	32	35	8	8	8	7	4	3	-	-	-
Sottufficiali . . . . .		270	30	100	15	15	15	10×15	15×45	10×30	2×600	1×600	3.370
Guardie . . . . .		115	70	300	40	40	40	20×15	25×45	17×30	4×600	3×600	6.740

Nota: L'individuazione delle stazioni forestali a circoscrizione rilevante avviene con decreto del Ministro dell'ambiente su proposta dell'Ispettorato generale.

TABELLA 8  
(articolo 23)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE DI SUPPORTO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

DIRIGENTI	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Livello di funzione D ..	Dirigente superiore	2	Ispettore generale tecnico	1
			Ispettore generale amm.vo	1
Livello di funzione E ..	Primo dirigente	6	Direttore di divisione tecnico	3
			Direttore di divisione amm.vo	3

## CARRIERA DIRETTIVA

7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> qualifica funzionale: { tecnica            posti n. 20  
  } amministrativa   »   n. 30

## CARRIERA DI CONCETTO

6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> qualifica funzionale: posti n. 250

## CARRIERA ESECUTIVA ED OPERAIA

4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> qualifica funzionale: posti n. 600